

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a AVV. ANTONIO ARNO' _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

PROVINCIA DI LECCE – DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE _____

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

[ID_VIP 5755] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e delle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi nei Comuni di Salice Salentino (Le), Veglie (Le), Guagnano (Le), San Pancrazio Salentino (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br). Proponente: Enel Green Power Italia s.r.l.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- o Le aree interessate non corrispondono ad aree marginali, in progressivo abbandono, insignificanti da un punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico, viceversa il parco eolico va a localizzarsi in un contesto profondamente interessato dalle pratiche agricole. È un'area a forte connotazione rurale, priva di tracce di consistente trasformazione o di consumo intensivo di suolo, caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, è una campagna con un paesaggio rurale di grande interesse, quale in particolare quello dei vigneti da vino alternati agli estesi seminativi. I territori dei comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, costituiscono la zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese. Da Veglie passa anche la strada del Vino "Vigna del Sole" del "Salice D.O.C." (il cui territorio di produzione si allarga, appunto, ai comuni di Salice Salentino, Veglie, Campi Salentina, S. Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Guagnano).
- o Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia definisce "la campagna profonda" come lo spazio agricolo aperto che non ha contatto diretto con la città e neppure con gli spazi agricoli periurbani, superfici pianeggianti dai lunghi orizzonti sullo spazio rurale con una vista a perdita d'occhio dei paesaggi agricoli. Il PPTR riconosce "la coltura del vigneto come caratteristica predominante del territorio rurale che si estende tra la prima e la seconda corona dei centri urbani intorno a Lecce." Vigneto, alternato a colture seminative, come intorno ai centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano, Veglie, Leverano e Copertino sono ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del Tavoliere Salentino.
- o Intorno all'area, entro cui è prevista la localizzazione del parco eolico, sono presenti diffuse componenti storico-culturali, che segnano significativamente questo territorio e la sua storica vocazione agricola. Manufatti della riforma agraria, ora in gran parte ristrutturati, rappresentano luoghi della storia, della produzione e dell'accoglienza. Una ricettività diffusa, articolata e attiva, faticosamente conquistata nel corso degli anni a fronte di luoghi più notoriamente turistici del Salento. Sostenere che le pale eoliche non interagiscono con queste strutture solo perché non vi ricadono fisicamente a ridosso, non significa che l'ipotetica presenza del parco non deturpi significativamente il fascino di tali luoghi.
- o Il PPTR introduce le aree dell'Arneo in uno dei cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, quello dei "sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici", finalizzato "alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali

integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza”. Il progetto interessa, in particolare, l’attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).

- Il CATALOGO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI STORICI presenta il risultato di una ricerca promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in collaborazione con 14 università italiane ed alcuni enti di ricerca internazionali. Sono stati identificati 123 paesaggi distribuiti in tutte le regioni italiane, in Puglia sono stati identificati 7 paesaggi rurali storici, tra cui quello dei “Vigneti del Tavoliere di Lecce”

CONTRASTO CON LE DIRETTIVE EUROPEE IN TEMA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Gli attuali indirizzi dell’Unione Europea in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, recepiti o da recepire nelle normative nazionali, prendono atto dei profondi mutamenti dei sistemi energetici avvenuti negli ultimi anni. Si sta affermando generalmente un nuovo modello di produzione e consumo dell’energia, antitetico rispetto a quello accentrato e oligopolistico, strettamente legato all’utilizzo delle fonti fossili, che ha prevalso in passato. Questa conversione in atto, molto significativa per l’ampiezza degli scenari in gioco, riguarda la taglia degli impianti, la loro localizzazione, la modalità di utilizzo dell’energia prodotta, il ruolo del consumatore di energia chiamato a diventare anche produttore (*prosumer*), nonché i processi decisionali che determinano tali insediamenti. La UE punta ora con decisione, sia pure con la adeguata gradualità, sulla “generazione diffusa”, basata prevalentemente su impianti di piccola e media taglia localizzati presso le utenze, grazie alla disponibilità diffusa delle fonti rinnovabili ed alla maturità delle tecnologie che ne consentono l’utilizzo.

Questo processo ha origine, oltre che in svariati fattori socio-economici ed ambientali, in elementari principi di corretto uso dell’energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo. Inoltre impellenti emergenze legate al consumo di suolo spingono decisori politici e operatori a privilegiare nella collocazione degli impianti le superfici edificate esistenti o marginali, evitando di sottrarre ulteriori superfici agricole.

Massicci insediamenti eolici industriali si porrebbero in netto contrasto con tali indirizzi comunitari e ostacolerebbero la conversione del sistema energetico pugliese verso la generazione diffusa, i cui benefici sono riconosciuti formalmente dalla Direttiva UE 2018/2001 ¹dell’11.12.2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (premessa, Par. 65):

“È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale. (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.12.2018 L 328/91).

DIFFORMITA’ DAL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC) ²

Questo importante documento di programmazione, strumento fondamentale di attuazione delle

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. G.U.U.E. del 21.12.2018.

politiche europee, definisce le *“politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell’ambito del Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima”*. Esso prevede al 2030 un contributo delle fonti rinnovabili del 30% sui consumi finali lordi di energia, con *“impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse, in linea con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo”*;

In questa prospettiva il Piano riporta in vari passaggi l’indirizzo di privilegiare le produzioni diffuse, di evitare ulteriore consumo di suolo, in particolare agricolo, e privilegiare la realizzazione di impianti su aree idonee:

“Gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia sono sostanzialmente ... (omissis):

b) mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell’autoconsumo e delle comunità dell’energia rinnovabile ...”;

c) favorire l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili” (pag. 6).

“L’opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering sull’eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità su siti già conosciuti ed utilizzati, consentirà anche di limitare l’impatto sul consumo di suolo” (pag. 56).

“Riguardo alle rinnovabili, l’Italia intende promuoverne l’ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti, se possibile superando l’obiettivo del 30%, che comunque è da assumere come contributo che si fornisce per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario. A questo scopo, si utilizzeranno strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria. Per il settore elettrico, si intende, anche in vista dell’elettrificazione dei consumi, fare ampio uso di superfici edificate o comunque già utilizzate, valorizzando le diverse forme di autoconsumo, anche con generazione e accumuli distribuiti” (pag. 7).

“In particolare per i grandi impianti da fonte eolica, si stimoleranno gli operatori affinché procedano ad attente valutazioni preliminari con le comunità ed economie locali, dando inoltre adeguata priorità a potenziamento e rinnovamento degli impianti obsoleti” (pag. 126).

In tal senso il PNIEC prevede tra l’altro *“l’individuazione di aree a vocazione energetica in quanto non destinabili ad altri usi, e comunque con un approccio di contenimento del consumo di suolo.”*

L’individuazione di queste aree è *“finalizzata anche allo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e sistemi di accumulo, con procedure autorizzative rese più semplici e veloci, proprio grazie alla preventiva condivisione di superfici ed aree”* (pag. 101).

Ciò costituisce un indubbio salto di qualità rispetto alle Linee Guida nazionali (D.M. 10.09.2010) che a quelle regionali (Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010), basate, con un approccio di programmazione riduttivo, su un semplice elenco di *“aree inidonee”*.

E’ evidente il contrasto del progetto, basato su generatori accentrati e di grande taglia, connesso con ulteriori impatti e consumi di suolo, con gli obiettivi del PNIEC.

DIFFORMITA’ DALL’ART. 4, COMMA F, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239

La proposta è in contrasto con la norma citata, che prevede (art. 1, comma 4 f) un *“adeguato equilibrio territoriale delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di*

² Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, dicembre 2019.

riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.” Da notare che la dicitura “con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, inserita inizialmente nella norma, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza del 14.10.2005 n. 383, a conferma che l’esigenza di un “adeguato equilibrio territoriale” vale anche per tali fonti.

Nel caso in oggetto, fermo restando che trattasi di impianti e infrastrutture “ad elevato impatto territoriale”, una paventata attuazione del progetto non solo contrasterebbe con la necessità di attuare “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale”, ma aggraverebbe ancor di più gli squilibri esistenti, rendendo di ancor più difficile attuazione tali opere di compensazione.


Gli squilibri in atto emergono chiaramente dagli ultimi dati disponibili. La Regione Puglia dispone di una produzione elettrica totale lorda di 30.162 GWh. Il contributo alla produzione elettrica nazionale, pari a 293.853 GWh lordi, è pari all’ 10,2%. D’altro canto i consumi pugliesi sono ammontati nello stesso anno a 18.410 GWh, a fronte di 319.622 GWh a livello nazionale, pari quindi al 5,7%. L’esubero di produzione rispetto ai consumi in Puglia è del 56,4% (FIGURA 1). In altre parole, la Puglia contribuisce per un ventesimo circa ai consumi elettrici nazionali, mentre conta su una produzione pari a un decimo del totale.

FIGURA 1 - ESUBERO DI PRODUZIONE ELETTRICA IN PUGLIA

Da Terna spa, Elettricità nelle regioni, 2019

Energia richiesta in Puglia GWh 18.410,8

Supero della produzione rispetto alla richiesta GWh +10.377,4 (+56,4%)



D'altronde la nostra regione ha già superato nel 2015 gli obiettivi fissati dal decreto definito “burder sharing” (D.M. 15.03.2015) per il 2020 del 14,2%, raggiungendo il 16,5% nel 2018.

In relazione alla produzione eolica, nel 2019 la Puglia è stata la seconda regione italiana come numero di impianti (n. 1168) dopo la Basilicata (n. 1413), ma di gran lunga la prima come potenza installata (2.571 MW), e conta nello stesso anno su **oltre un quarto della produzione eolica nazionale**: 5.235 GWh su un totale di 20.202 GW³.

La Regione, in definitiva, si è connotata da anni nel contesto nazionale come una generosa “centrale elettrica”, a fronte di vistosi deficit di altre regioni. **Il contributo alla produzione è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi, in contrasto con la norma citata, e per di più localizzato in modo sbilanciato rispetto ai centri di consumo. In questo quadro, il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di**

³ Terna: L’elettricità nelle regioni, anno 2019.

trasporto e relativi impatti.

In tal senso, se è accettabile che qualche regione, per le caratteristiche meteo climatiche o morfologiche, conti su una produzione sensibilmente superiore alla media, come la Valle d'Aosta ed il Trentino in rapporto alla produzione idroelettrica, non è accettabile che sussistano tali divari con le fonti rinnovabili, fruibili in una fascia più ampia di territori, e che permangono sottoutilizzate in aree pure notevolmente deficitarie, come la Campania (-36%), il Lazio (-40%) e Marche (-69%). Il divario è ancora meno accettabile se l'esubero, come accade per la Puglia (+56%), il Molise (+138%) e la Calabria (+202%), è riconducibile in buona parte alle produzioni fossili, che a differenza di quelle rinnovabili hanno minori vincoli di localizzazione.

In Puglia quindi, pur volendo rispettare gli obiettivi ambiziosi nel contributo delle fonti rinnovabili a livello nazionale ed europeo, non vi è necessità tanto di ulteriori potenze eoliche, e meno che mai in aree agricole, quanto di razionalizzare, qualificare e rendere integrati con l'esistente gli attuali ed i futuri insediamenti, con una corretta pianificazione energetica. La paventata realizzazione del progetto confermerebbe ed aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree.

CONTRASTO CON IL D.LGS. 387/2003 SUL RISPETTO DELLE TRADIZIONI ALIMENTARI LOCALI.

L'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", recita: "7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.".

Il conferimento delle denominazioni: DOC, DOP e IGP «Salice Salentino», sono state attribuite dalle seguenti norme:

- o DPR 08.04.1976, GU n. 224 del 25.08.1976;
- o modificato con DPR 06.12.1990, GU n. 112 del 15.05.1991;
- o modificato con DM 08.10.2010, GU n. 248 del 22.10.2010;
- o modificato con DM 30.11.2011;
- o pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
- o modificato con DM 01.03 2017, GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017.

Sia il disciplinare che i Decreti in elenco attribuiscono alle produzioni sui terreni dei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Guagnano (LE), le denominazioni suddette.

Per cui, richiamando anche i precedenti punti 2 e 3, si può stabilire che i terreni interessati dal progetto in esame, ricadono nelle aree non idonee all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, anche per effetto del citato D.M. 10-9-2010 dello sviluppo economico, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare l'allegato 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", lettera f), punto 9, stabilisce come aree non idonee "- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo".

Si noti che la norma, riferendosi al "contesto paesaggistico-culturale", prescinde dall'insistenza fisica o meno del generatore nelle aree adibite a colture di qualità, mirando a salvaguardare la complessiva valenza paesaggistica in cui si colloca l'impianto.

Dallo studio dell'annesso documento al Decreto 387/2003 "*Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*" emergono ulteriori difformità:

"Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico."

Sono al contrario "aree idonee" le "aree già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici (aree produttive pianificate, aree prossime ai bacini estrattivi ecc.)."

DIFFORMITA' DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA (PEAR)

Il Piano, adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 8.06.2007, è attualmente in aggiornamento ai sensi della Legge Regionale 25/2012. Per l'esame della pianificazione regionale si prenderà come riferimento la versione adottata con Delibera di G.R. n. 1181/2015, che ha avviato anche la procedura di VAS, denominato "*Documento di Sintesi e Programmazione Preliminare – Aggiornamento ex DGR 1390/2017*", ripresa con Delibera di G.R. n. 1424/2018.

in conformità agli indirizzi nazionali del PNIEC, la Regione intende attivare un percorso di supporto e di semplificazione per gli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni, attraverso "*l'indicazione di contesti territoriali idonei, supportati da una perimetrazione o mappe di potenzialità aggiornate, suffragata da una preistruttoria-tipo ... con un approccio ... teso ad agevolare l'inserimento di impianti che rispettino i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale.*" (Delibera G.R. n. 1424/2018, pag. 3).

In linea con tali indirizzi, nella programmazione locale i grandi impianti eolici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate e altre non utilizzabili in agricoltura.

In coerenza con tali indirizzi, la Regione si propone i seguenti obiettivi ed azioni, tutti in insanabile contrasto con il progetto proposto (DGR n. 1181 del 27.05.2015, BURP n. 94 del 01.07.2015, pag. 27551):

"1. Introduzione di constraint ambientali e di limitazioni all'occupazione di ulteriore suolo per i

parchi eolici industriali, con particolare attenzione agli impatti cumulativi e a quelli conseguenti alla costruzione di opere elettriche di connessione non ricomprese nei piani di sviluppo dei gestori di rete;

II. Aggiornamento del quadro regolamentare nella direzione della valorizzazione funzionale del patrimonio tecnologico esistente o che, in caso di progetti di revamping o repowering tesi ad aumentare la producibilità degli impianti esistenti, consentano una riduzione del consumo di suolo, dell'impatto ambientale e paesaggistico nonché un alleggerimento della densità dei parchi eolici con relativo recupero delle aree dismesse da torri e/o infrastrutture di servizio;

III. Favorire l'installazione di mini turbine eoliche sugli edifici in aree industriali, o nelle loro prossimità, o in aree marginali, siti industriali dismessi, localizzate in aree a destinazione produttiva ... e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

La potenza eolica installata, a cui va aggiunta la dotazione impiantistica non ancora installata ma già autorizzata in Puglia, realizza già gli obiettivi prefigurato dal PEAR in edizione 2007, soprattutto se riferito al dato medio nazionale per regione. In tal senso, non esiste alcun ulteriore margine per lo sviluppo dell'eolico industriale a terra. Ciò, unitamente alla scelta di non incoraggiare ulteriormente l'occupazione di suolo da parte di centrali di grossa taglia, determina l'indirizzo di procedere in una dimensione differente che privilegia, anche in questo caso, le soluzioni mini e micro, perfettamente integrate con il patrimonio immobiliare già esistente, specie in aree industriali." ... (omissis).

"Questo comporterà necessariamente il passaggio a soluzioni tecnologiche innovative capaci di sfruttare i soli spazi residuali che risultano dall'analisi incrociata tra vincoli e fattori limitanti di natura socio-economica, nonché in relazione alla disponibilità del vento, anch'essi difficilmente in grado di accogliere parchi eolici delle dimensioni tipiche alle quali le iniziative industriali hanno fatto fin qui ricorso".

Tutti indirizzi, questi, in netto contrasto con il progetto in esame.

CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

In relazione all'ubicazione del sito sull'area tematica dei **Vigneti Esistenti**, si osserva un forte contrasto del progetto del parco Eolico su suolo agricolo, rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce (PTCP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7. Infatti l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta, rientra negli obiettivi del Piano Provinciale di sviluppo dei "vigneti esistenti" e delle "espansione potenziale del vigneto".

DIFFORMITA' DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Il PPTR ⁴, contiene diverse prescrizioni in contrasto con la richiesta in esame. Tali norme sono vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale o locale. In tale ambito il PPTR prevede nelle "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile":

- la concentrazione della produzione da impianti di grande taglia nelle aree industriali pianificate (APPEA), attraverso l'installazione degli aerogeneratori lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali ecc.;
- l'articolazione dell'eolico verso taglie più piccole, maggiormente integrate nel territorio, in un'ottica di produzione rivolta all'autococonsumo.

⁴ Approvato con Delibera G.R. n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii.

L'impianto eolico in oggetto si pone in particolare in contrasto con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" 4.4.1 parte prima del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera G.R. n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., considerando il paesaggio e l'indiscutibile ottima qualità dei terreni interessati.

Nel Paragrafo **B1.1.2 Criticità** si legge, quali sono le conseguenze dell'installazione degli impianti eolici:

"Le criticità che gli impianti eolici generano sul paesaggio sono in principal modo legate alle dimensioni delle macchine, alla loro localizzazione e disposizione.

Impianti multi megawatt sono costituiti da macchine che raggiungono altezze superiori ai 100 m e spesso a tali considerevoli dimensioni si accompagna una disposizione non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio in cui si inseriscono, provocando confusione e disturbo percettivo (effetto selva).

Oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio.

Problemi legati alla percezione visiva sono soprattutto evidenti nell'ambito del sub appennino da uno dove è presente la più alta concentrazione di impianti regionale e gli aerogeneratori sono visibili a distanza di diversi chilometri in tutta la piana del tavoliere.

.... OMISSIS ...

Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto.

La modifica del paesaggio è spesso data dall'apertura di nuove strade non attenta ai caratteri naturali del luogo o a problemi di natura idrogeologica, o ai caratteri storici del sito di installazione dell'impianto.

L'apertura di nuove strade può interrompere, la continuità ecologica di aree naturali o contribuire ad incrementare la frammentazione degli ambienti naturali e ridurre la biodiversità.

In altri casi gli impianti e le strade di servizio se localizzate in aree a pericolosità geomorfologica possono contribuire all'indebolimento dei versanti.

Rispetto ai caratteri storici e insediativi la prossimità di centrali eoliche a siti archeologici di rilevante interesse rende difficile se non impossibile la loro fruizione e/o la valorizzazione.

Altro aspetto da controllare è la prossimità degli impianti ai centri urbani. Spesso una posizione poco attenta agli elementi strutturanti il paesaggio urbano e agli elementi identitari, può generare forte criticità e disturbo visivo.

Da non trascurare tra gli effetti negativi sul paesaggio è l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta.

Sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo.

L'occupazione diretta corrisponde a circa 0,2 Ha (calcolata sulla proiezione al suolo di un aerogeneratore tipo da 3 MW di potenza con diametro di rotore 112 metri), quella indiretta a circa 2,5 ha (calcolati in base ad una distanza di 200 m valutata su diversi parametri: sicurezza per le abitazioni, pericolo ribaltamento pale, distanza dalle strade ecc.) ovviamente utilizzabili anche per

altri usi, ma, altrettanto ovviamente, non per tutti gli usi.

Tutto ciò vuol dire che le trasformazioni dovute alla realizzazione di nuovi impianti eolici dovranno essere compatibili con le trasformazioni previste dalla pianificazione locale e sovralocale per il contesto oggetto di intervento.”.

Parimenti nel PPTR, si stabiliscono delle regole e degli obiettivi:

“B1.2.1 Obiettivi

- o **Concentrare la produzione da impianti di grande taglia.**

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”.

Dall'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica-ambientale dovuti alla presenza di altri impianti Eolici e Fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato, secondo quanto stabilito dalle “Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione Ad Energia Eolica” redatte da Arpa Puglia ⁵, si riscontra il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, in particolare:

- o **Criterio 1 – Eolico con Eolico.** Si nota la presenza di 31 generatori installati o autorizzati o in fase di approvazione censiti nel SIT della Regione Puglia, con alcuni generatori dell'impianto Enel Green Power a **distanza di meno di 100 metri da generatori del vicino impianto Iran Solar;**
- o **Criterio 2 – Eolico con Fotovoltaico.** In un'area buffer di 2 Km intorno ai generatori sono presenti vari campi fotovoltaici, alcuni **dei quali anche all'interno del perimetro d'impianto.**

All'interno di tale buffer, la presenza di campo/i fotovoltaici o porzione/i di esso/i sottopone il progetto alla valutazione degli impatti cumulativi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore. Attorno ad esso si definisce un buffer di 2 Km.

Come prescritto nelle Linee guida, il non soddisfacimento, anche di uno, dei due criteri determina problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica - incompatibilità con gli obiettivi di protezione - qualora non fossero presenti studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi presentata dall'istante, tanto da indurre l'Agenzia a formulare la propria valutazione tecnica su criteri più ampi, più articolati e dettagliati rispetto a quelli semplificati in uso di prassi.

Nello “Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti” prodotto dal proponente (codice “GRE-EEC-R-26-IT-W-15000-00-018-00), la valutazione degli impatti cumulativi è stata formulata in maniera semplificativa, non considerando altresì, gli effetti di sovrapposizione e cumulo reale, con gli altri impianti nella fase istruttoria per l'autorizzazione.

CONTRASTO CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Gli aerogeneratori in valutazione, ricadono nelle immediate vicinanze della zona dell'Oasi di Protezione (OdP), n. 19 **“MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891,58 ha”** nel Piano Faunistico Regionale 2009-2014 di cui al Regolamento Regionale n.17 del 30 Luglio 2009, prorogato con deliberazione giunta regionale 28-07-2017 n. 1235.

⁵ ARPA Puglia: Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione ad Energia Eolica, maggio 2013.

Le oasi di protezione sono istituti vocati alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Le oasi di protezione, in particolare:

- assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
- consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come, ad esempio, lungo le principali rotte di migrazione.

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica; sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

Detti istituti hanno durata decennale, salvo revoca, e possono essere utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziale (Figura 7).

CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) ⁶

Il progetto presenta diversi elementi di forte contrasto con il PTCP, sia nell'approccio programmatico che nelle interferenze con il contesto territoriale. Se ne riportano alcuni passi salienti tratti dal capitolo "4. Scenari energetici", pag. 158, in cui, già da allora, si indicava una prospettiva di sviluppo del sistema energetico locale in direzione opposta a quella proposta e orientata alla generazione diffusa:

"Decentramento della produzione e della captazione di energia. Queste scelte comportano una profonda innovazione culturale e politica, prima ancora che tecnologica e gestionale. ... L'obiettivo è di produrre l'energia il più vicino possibile ai siti di consumo, per minimizzare le infrastrutture e le perdite di trasporto; di produrre solo l'energia che serve sulla base di analisi e previsioni di consumi; di produrre la qualità di energia appropriata in relazione all'uso finale cui è destinata."

Nello scenario futuro "l'energia eolica potrà fornire un contributo rilevante alla produzione elettrica (fino al 20%) con generatori di media taglia (fino a 300 kW) localizzati in fattorie del vento da localizzare nei siti di maggiore ventosità (indicativamente una ventina) e con generatori di piccola taglia (fino a 100 kW) presso utenze isolate (pompaggio dell'acqua in aziende agricole, uso agricoli e civili ecc.), il tutto per una potenza installata totale di un centinaio di MW".

In relazione all'ubicazione del sito sull'area tematica dei **Vigneti Esistenti**, si osserva un forte contrasto per l'insistenza del parco Eolico su suolo agricolo, rispetto al PTCP. L'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta, confligge con gli obiettivi del Piano Provinciale di sviluppo dei "vigneti esistenti" e delle "espansione potenziale del vigneto".

⁶ Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7.

CONTRASTO CON LA D.G.R. 23.10.2012 N. 2122 SUGLI IMPATTI CUMULATIVI SU NATURA

La Determina citata (*Impatti cumulativi su natura e biodiversità*, BURP n. 160 del 7.11.2012, pag. 36246) prevede:

“Con riferimento all’effetto barriera ... le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o a 15 generatori devono, secondo la D.G.R. 2.03.2004 n. 131 “Art. 7 L.R. n. 11/2001 (Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione), prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato: ... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea.”

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell’opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un’area pari almeno 30 volte l’estensione dell’area di intervento, posta in posizione baricentrica.

Uno studio che appare carente nella proposta in esame.

CONTRASTO CON LA NORMATIVA SUGLI IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia 6.06.2014 n. 162 ⁷ (BURP n. 83 del 26.06.2014, pag. 21124) prevede:

“Gli impianti vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che gli elettrodotti in AT e MT, le cabine primarie di trasformazione AY/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all’impianto, rappresentano un crescente consumo di suolo, impatto visivo, inquinamento elettromagnetico e di complessità nella gestione del sistema elettrico Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi, anche al fine di accertare l’ottimizzazione delle infrastrutture e di evitarne eccessive concentrazioni”

GITTATA DI ELEMENTI ROTANTI IN CASO DI ROTTURA

Il proponente allega una relazione che stima la gittata massima delle pale eoliche, in caso di rottura, a circa 210 metri dall’asse del generatore, nell’ipotesi di calcolo puramente balistico, senza considerare resistenza dell’aria né possibili effetti di portanza (Relazione gittata massima, File GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.023.00). In merito si osserva quanto segue.

Detto calcolo è contestabile su vari punti:

- a) si assume arbitrariamente un range di velocità da 0 a 10 m/s, ipotizzando che “la probabile rottura del frammento avverrà in questo range”; valutazione del tutto ottimistica, considerando che una velocità del vento di 10 m/s (36 km/h) può essere superata nel corso dell’anno (velocità di 70-80 km/h sono raggiungibili e sono state raggiunte nell’area, specialmente alle altezze dei generatori), e che le maggiori probabilità di rottura, a differenza di quanto dichiarato dal proponente, si verificano non in corrispondenza con le velocità più frequenti, ma con i picchi di velocità; il generatore prescelto può funzionare a velocità del vento fino a 25 m/s, e nello stesso documento di progetto ***“Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità”*** (File

⁷ D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.”

GRE.EEC.R.11.IT.W.15000.00.022.00) si riporta una distribuzione di Weibull del vento nel sito con velocità fino a 18 m/s;

b) vari riferimenti di letteratura citati nel progetto (Dipartimento di Protezione ambientale e Sanità Pubblica del Massachusetts, BP Power) sono generici e non argomentati in modo specifico;

c) nella realtà si possono verificare distacchi di frammenti più piccoli e con velocità di lancio maggiori di quelli ipotizzati (5 metri);

d) l'effetto di portanza sulla pala in caso di distacco non è adeguatamente valutato e può portare a gittate sensibilmente maggiori di quelle ricavate, grazie all' "effetto ala" che può allungare la traiettoria;

e) appare assolutamente inverosimile, senza ulteriori approfondimenti sugli algoritmi, concludere che un frammento che si stacca dalla pala ad una velocità di 72 m/s percorra una distanza (210 m) inferiore alla stessa altezza del generatore (torre 135 m + pala 85 m).

Ciò deve indurre ad una particolare rigore nelle verifiche dei calcoli da parte degli enti preposti, considerando che tali calcoli determinano le fasce di rispetto intorno ai generatori ed in definitiva incidono sulla stessa sicurezza delle persone.

Sembra evidente che non si possa fare affidamento su questa parte della relazione e che il solo calcolo balistico possa avere una certa rilevanza.

DIFFORMITA' DALLE NORME SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa vigente (DPCM 01.03.1991, Legge 447/1995, DPCM 14.11.1997) prevede il rispetto di limiti assoluti e di limiti di emissione sonora. Risultano in generale più vincolanti le prescrizioni sui criteri differenziali, con una differenza massima tra rumorosità ambientale e quella residua di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno. In proposito il progetto presentato (Documento GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.025.00) presenta una carenza metodologica che si riflette nella fondatezza delle conclusioni. Ai sensi di legge, infatti, le misurazioni per la verifica dei criteri differenziali vanno eseguite *all'interno degli ambienti abitativi*. Al contrario nella proposta si dichiara (pag. 30) che *"per ragioni di inaccessibilità ai fondi privati, non è stata prevista l'esecuzione di misure fonometriche all'interno dei recettori"* e si fa riferimento alle sole misure eseguite all'esterno dei recettori. A sostegno di tale scelta, si adducono varie ipotesi e approssimazioni, con il risultato però di eludere l'applicazione della normativa. Prescindendo dalla considerazione che per superare "l'inaccessibilità" potrebbe bastare chiedere il permesso ai proprietari, resta il fatto che le approssimazioni introdotte rendono le conclusioni fuorvianti. Infatti:

- le misurazioni sono state effettuate nei soli giorni 3 e 4 novembre e 5 dicembre 2020, periodo in cui per effetto della pandemia sicuramente il contributo del traffico stradale non era sui valori massimi;
- si assume arbitrariamente che la differenza tra livello ambientale e livello residuo, stimata in facciata, si traduca nella stessa differenza all'interno delle abitazioni;
- si stima "a tavolino" che l'abbattimento acustico dell'involucro edilizio a finestre aperte sia superiore a 5 dB e quello a finestre chiuse superiore a 20 dB.
- si assume, ma senza aver compiuti le relative misurazioni, che la pressione sonora sia inferiore a 50/40 dB nel periodo diurno/notturno a finestre aperte e a 35/25 dB nel periodo diurno/notturno a finestre chiuse.

In tal modo si elude sostanzialmente la normativa indicata.

Resta poi la carenza di una inadeguata caratterizzazione nel progetto delle emissioni con velocità

del vento superiori a 9 m/s, che corrisponde alla massima rumorosità del generatore ma che può non corrispondere alla massima rumorosità complessiva del generatore e quella di natura aerodinamica derivante dal flusso dell'aria intorno alle pale. Tale carenza appare particolarmente significativa in quanto il rumore generato dai flussi aerodinamici viene percepito in condizioni normali come un sibilo, la cui intensità cresce con la velocità relativa del vento rispetto alle pale, potendosi prolungare quindi per molte ore in corrispondenza di alti valori della velocità del vento, con effetti fortemente invasivi per gli abitatori o frequentatori circostanti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Delibera di Consiglio Provinciale n.20 del 22/04/2021

Allegato 4 – Osservazioni della Consulta Provinciale per l'Ambiente

Lecce, 22/04/2021

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

PROVINCIA DI LECCE
Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. 19 della Deliberazione

Seduta del 23/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA DI VIA AI SENSI DEL L'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM. II. RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA N 14 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 84 MW, RICADENTE NEI COMUNI DI VEGLIE, SALICE SALENTINO, GUAGNANO, SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), AVETRANA (TA) ED ERCHIE (BR). PROPONENTE ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 13:15, nella sede della Provincia di Lecce, a seguito di avviso di convocazione diramato nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione.

Presiede la seduta Stefano Minerva in qualità di Presidente della Provincia.

Partecipa Dott. Angelo Caretto, in qualità di Segretario Generale.

All'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui in oggetto risultano presenti e assenti:

		<i>Presente (S/N)</i>
MINERVA STEFANO	Presidente	S
FILONI FLAVIO	Consigliere Provinciale	S
LEONE FERNANDO	Consigliere Provinciale	S
MANTI ADDOLORATA ANNA	Consigliere Provinciale	S
MARTELLA MASSIMO	Consigliere Provinciale	S
MITA PAOLA	Consigliere Provinciale	S
MORCIANO IPPAZIO ANTONIO	Consigliere Provinciale	S
OLTREMARINI STEFANIA	Consigliere Provinciale	N
PATERA DANILO	Consigliere Provinciale	S
PERRONE SALVATORE	Consigliere Provinciale	S
PICCIONE DANIELE	Consigliere Provinciale	S
ROMANO MASSIMILIANO CARMELO	Consigliere Provinciale	S
SANTACROCE GERMANO LUCA	Consigliere Provinciale	S
MANCA MASSIMILIANO	Consigliere Provinciale	S
TARANTINO FABIO	Consigliere Provinciale	S
TONDO ANTONIO	Consigliere Provinciale	N
TUNDO GIOVANNI	Consigliere Provinciale	S

Totale presenti n.15

Totale assenti n.2

Il Presidente, i Consiglieri ed il Segretario Generale sono collegati telematicamente attraverso la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con Decreto del Presidente n.12 del 22 aprile 2020.

Sono altresì collegati telematicamente il Direttore Generale, il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale e l'incaricata del Servizio di stenotipia elettronica.

Si dà atto che la piattaforma telematica CISCO WEBEX MEETINGS permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario e che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della 2ª Commissione Consiliare in data 22.04.2021;

Udito il Presidente, la relazione del Dirigente Dr. Arnò, l'intervento del Consigliere Tarantino e la precisazione del Segretario Generale, integralmente riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Premesso che:

- Con nota protocollo ENEL-EGI n. 26547 del 21.12.2020, integrata con nota protocollo ENEL-EGI n. 2658 del 05.02.2021, la Società Enel Green Power Italia S.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto indicato in oggetto;
- In data 04/02/2021 con prot. n. 1631 è pervenuta nota del Ministero dell'Ambiente con la quale si comunicava l'istanza di avvio della procedura di VIA relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 14 aerogeneratori per una potenza totale pari a 84 MW, ricadente nei comuni di Veglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio Salentino (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br). Proponente Enel Green Power Italia S.r.l.
- Il progetto presentato da Enel Green Power S.r.l. prevede l'installazione di 14 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 6.0 MW, e potenza complessiva di 84 MW. Sono previsti aerogeneratori installati su torri tubolari di altezza pari a 135 m con un rotore di 170 ml di diametro. I terreni interessati dall'installazione del parco eolico corrispondono ad una superficie di circa 1500 ettari. L'area di progetto, intesa sia come quella occupata da 10 dei 14 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e parte del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Salice Salentino censito al NCT ai fogli di mappa nn. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12 e 13, mentre i restanti aerogeneratori, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna interessano il territorio comunale di Veglie censito al NCT ai fogli di mappa 1, 2 e 3. La restante parte del cavidotto esterno interessa il territorio di Avetrana ed il territorio di San Pancrazio Salentino.

- L'energia prodotta viene convogliata, tramite un cavidotto interrato, alla Sottostazione Elettrica, dove avviene l'innalzamento di tensione (da 30 kV a 150 kV). La SSE (Sotto Stazione Elettrica) è prevista in prossimità della Stazione Elettrica TERNA esistente nel territorio comunale di Erchie, dove avverrà la consegna alla RTN (Rete Trasporto Nazionale).
- Le aree interessate non corrispondono ad aree marginali, in progressivo abbandono, insignificanti da un punto di vista del valore identitario, economico, ambientale, culturale e paesaggistico, viceversa il parco eolico va a localizzarsi in un contesto profondamente interessato dalle pratiche agricole. È un'area a forte connotazione rurale, priva di tracce di consistente trasformazione o di consumo intensivo di suolo, caratterizzata da scelte di qualificazione e consolidamento delle strutture agrarie esistenti, è una campagna con un paesaggio rurale di grande interesse, quale in particolare quello dei vigneti da vino alternati agli estesi seminativi. I territori dei comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, costituiscono la zona di produzione del vino di qualità Salice Salentino DOC, zona che rappresenta ancora uno dei presidi della tradizionale forma ad alberello pugliese. Da Veglie passa anche la strada del Vino "Vigna del Sole" del "Salice D.O.C." (il cui territorio di produzione si allarga, appunto, ai comuni di Salice Salentino, Veglie, Campi Salentina, S. Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Guagnano).
- Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia definisce "la campagna profonda" come lo spazio agricolo aperto che non ha contatto diretto con la città e neppure con gli spazi agricoli periurbani, superfici pianeggianti dai lunghi orizzonti sullo spazio rurale con una vista a perdita d'occhio dei paesaggi agricoli. Il PPTR riconosce "la coltura del vigneto come caratteristica predominante del territorio rurale che si estende tra la prima e la seconda corona dei centri urbani intorno a Lecce." Vigneto, alternato a colture seminative, come intorno ai centri urbani di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Carmiano, Veglie, Leverano e Copertino sono ascritti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del Tavoliere Salentino.
- Intorno all'area, entro cui è prevista la localizzazione del parco eolico, sono presenti diffuse componenti storico-culturali, che segnano significativamente questo territorio e la sua storica vocazione agricola. Manufatti della riforma agraria, ora in gran parte ristrutturati, rappresentano luoghi della storia, della produzione e dell'accoglienza. Una ricettività

diffusa, articolata e attiva, faticosamente conquistata nel corso degli anni a fronte di luoghi più notoriamente turistici del Salento. Sostenere che le pale eoliche non interagiscono con queste strutture solo perché non vi ricadono fisicamente a ridosso, non significa che l'ipotetica presenza del parco non deturpi significativamente il fascino di tali luoghi.

- Il PPTR introduce le aree dell'Arneo in uno dei cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, quello dei "sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici", finalizzato "alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza". Il progetto interessa, in particolare, l'attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).
- Il CATALOGO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI STORICI presenta il risultato di una ricerca promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in collaborazione con 14 università italiane ed alcuni enti di ricerca internazionali. Sono stati identificati 123 paesaggi distribuiti in tutte le regioni italiane, in Puglia sono stati identificati 7 paesaggi rurali storici, tra cui quello dei "Vigneti del Tavoliere di Lecce".

Considerato che

- la tutela e la valorizzazione del territorio salentino e delle sue prerogative, quali quello del patrimonio agricolo e turistico, attraverso la promozione dello sviluppo economico della comunità locale sostenendo il valore primario dell'impresa agricola, rientra tra le competenze fondamentali della Provincia, così come riformate dalla L. Delrio (L. 56/2014);
- tale valorizzazione è in contrasto con la realizzazione e attuazione di un parco eolico nelle proprie campagne e nei dintorni di esse; mentre deve, necessariamente, concretizzarsi nel perseguimento di finalità che possano garantire la qualità dei prodotti, dei processi produttivi, del territorio stesso e, quindi, della vita di un'intera comunità di riferimento;

diffusa, antica e attiva, fattivamente connessa nei corsi degli anni a fronte di luoghi più notoriamente turistici del paese. Possono che le zone coltivate non interagiscono con queste strutture solo perché non vi ricorrono, ma anche a ridosso, non significa che l'ipotesi presenza del parco non è propriamente significativa: il fascino di tali luoghi.

Il PPT introduce le aree dell'Arno in piano del cinque progetti territoriali per il Paesaggio Regionale, quello dei "sistemi territoriali per la sezione dei beni culturali e paesaggistici", finalizzato alla "misura dei beni del patrimonio culturale creato dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (monumenti e architetture) territoriali". Il progetto interessa, in particolare, l'attività di fruizione sia del Contesto paesaggistico, sia in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia nelle aree di grande valore e densità di beni culturali e monumentali a carattere monumentale (in via esemplare: sistemi di ville di interesse di rilievo monumentale).

IL CATALOGO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI STORICI prevede il ruolo di una ricerca promossa dal Ministero delle Regioni e delle Autonomie e finalizzata, in collaborazione con il ministero competente, ad alcuni fini di ricerca (esplorativa, di studio, di tutela, di valorizzazione, di distribuzione). In tutte le regioni italiane, in luogo sono stati individuati i paesaggi rurali storici con cui quello del "Vigneto del Tevere" è stato considerato.

Considerato che

la tutela e la valorizzazione del territorio storico e delle sue risorse, in quanto parte del patrimonio agricolo e storico, attraverso la promozione dello sviluppo economico della comunità locale, sono di vitale importanza per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale storico, in quanto tale, e in quanto tale, è necessario che il "Vigneto del Tevere" sia considerato come un bene storico e culturale di interesse nazionale.

Per questo, come previsto dalla Legge n. 1096 del 1976, è necessario che il "Vigneto del Tevere" sia considerato come un bene storico e culturale di interesse nazionale, e che la tutela e la valorizzazione del territorio storico e delle sue risorse, in quanto parte del patrimonio agricolo e storico, attraverso la promozione dello sviluppo economico della comunità locale, sono di vitale importanza per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale storico, in quanto tale, e in quanto tale, è necessario che il "Vigneto del Tevere" sia considerato come un bene storico e culturale di interesse nazionale.

- le energie rinnovabili sono certamente condivise se si mettono in campo politiche di disincentivazione della localizzazione di tali impianti nel territorio rurale di particolare pregio, ma in aree non particolarmente di pregio in modo non invasivo ma integrabile, con il coinvolgimento attivo delle popolazioni e amministrazioni locali nelle scelte;
- Il D.M. 10/09/2010, recante: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, come quello in oggetto, invita a scegliere per la localizzazione, in via prioritaria, aree degradate da recuperare, tale da far diventare l'impianto eolico una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto, determinando un nuovo paesaggio. Il sito prescelto per la realizzazione degli impianti eolici, non è un'area degradata, al contrario, è il cuore di un territorio con una forte valenza agricola, turistica e paesaggistica;
- La Consulta della Provincia di Lecce, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha elaborato un documento tecnico a supporto delle motivazioni indicate nel presente atto.

Ritenuto:

- che le opere previste dal progetto, quindi, per tipologia costruttiva, materiali, per estensione, per modifiche nella struttura organizzativa delle maglie agrarie e della viabilità, dei suoli e dei sottosuoli, nonché per l'impatto visivo, acustico ed elettromagnetico generato, alterano di fatto il contesto paesaggistico-storico-rurale del territorio e dell'intero comprensorio entro cui sono previste, poiché stridono fortemente con le connotazioni rurali dei luoghi e con gli obiettivi di tutela non solo perseguiti dall'Amministrazione Provinciale, ma confermati a più riprese sia dal PPTR, sia dal Ministero delle politiche agricole;
- che per tutto quanto riportato in premessa, si esprime la assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico, composto da 14 aerogeneratori, ciascuno dei quali di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza totale pari a 84 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Veglie, Salice Salentino e con opere di connessione nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio (BR) ed Avetrana(Ta). Proponente: Enel Green Power S.r.l.; nonché alla luce di quanto previsto dalla direttiva del Parlamento europeo 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE, dalla normativa statale e regionale in materia di

energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al D.M. 10/09/2010 con il quale sono state emanate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che definisce, all'allegato 4, quali sono gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici;

- o di condividere e fare propri i presupposti, l'analisi e le conclusioni riportate nelle osservazioni alla procedura di VIA proposte dalla CONSULTA ALL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato

Su invito del Presidente, con n.15 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n.15 consiglieri presenti, votanti e proclamati

DELIBERA

- 1 di dare atto che la premessa e tutto quanto sopra riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare il documento tecnico elaborato dalla consulta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3 di ribadire l'interesse della Provincia di Lecce verso uno sviluppo agricolo e culturale, delle aree interessate dal progetto in quanto caratterizzate da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP.
- 4 di esprimere, per tutto quanto riportato in premessa e in narrativa, la assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto eolico, composto da 14 aerogeneratori per una potenza totale pari a 84 MW, ricadente nei comuni di Veglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio Salentino (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br). Proponente Enel Green Power Italia S.r.l.;
- 5 di dare mandato al Servizio Ambiente di trasmettere il presente atto agli organi interessati quale parere di competenza nell'ambito del procedimento "[ID_VIP 5755] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 14

*aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e delle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi nei Comuni di Salice Salentino (Le), Veglie (Le), Guagnano (Le), San Pancrazio Salentino (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br).
Proponente: Enel Green Power Italia s.r.l.”.*

Successivamente il Consiglio Provinciale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 15 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti, votanti e proclamati

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo all'argomento all'o.d.g. di cui in oggetto.

Segretario Generale
Dott. Angelo Caretto

Presidente della Provincia
Stefano Minerva

(atto sottoscritto digitalmente)

PROVINCIA di LECCE

Verbale di Seduta Consiliare del 23 Aprile 2021

PUNTO n. 2 all'O.d.G.

Procedura di VIA ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un impianto eolico costruito da n. 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei Comuni di Veglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br), proponente Enel Green Power Italia S.r.l.

Sull'argomento si sono succeduti gli interventi così come riportati nel documento redatto da “SIS - Servizi Integrati Stenotipia” appositamente incaricata del Servizio di Stenotipia elettronico ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PROVINCIA di LECCE

Verbale di Seduta Consiliare del 23 Aprile 2021

PUNTO n. 2 all'O.d.G.

Procedura di VIA ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un impianto eolico costruito da n. 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei Comuni di Veglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br), proponente Enel Green Power Italia S.r.l.

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Secondo Punto all'Ordine del Giorno: *Procedura di VIA ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto eolico costruito da n. 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei Comuni di Veglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio (Br), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br), proponente Enel Green Power Italia S.r.l.*. Relaziona l'Avvocato Arnò.

COMANDANTE Avv. ARNÒ Antonio: Le motivazioni della proposta sono identiche a quelle precedenti, in realtà, se non per la maggiore consistenza delle opere che devono essere realizzate, perché qui si tratta di 14

aerogeneratori di pale eoliche per una potenza di 6 Megawatt ciascuna e, quindi, complessivamente di 84 Megawatt e riguarda un territorio che si estende su 1.500 ettari, dove poi sono comunque considerate le annesse piazzole e ... (*incomp.*) della connessione interna. Dal punto di vista delle motivazioni, la Delibera si inserisce sempre in quel contesto di tutela e valorizzazione ambientale e, come dicevo, le motivazioni sono identiche rispetto a quelle della proposta precedente. Questa proposta di Delibera è accompagnata da un parere tecnico che ha redatto la Consulta Ambientale dove vengono espressi una serie di elementi importanti dal punto di vista della normativa vigente, in quanto viene evidenziata proprio la incompatibilità rispetto alla normativa comunitaria e poi la non compatibilità rispetto al PTTR e anche al PTCP. Su questo punto, anche prendendo atto di quello che hanno detto il Consigliere Martella e il Consigliere Perrone, il PTCP è un valido strumento di programmazione per questo tipo di attività perché nella sua variante, con apposite intese che possono essere fatte con i Comuni, e quindi in questo il ruolo della Provincia quale ente di supporto di area vasta e di assistenza tecnica ai Comuni, sicuramente attraverso queste intese si possono individuare quelle che sono le raccomandazioni, le linee guida che il PTCP può riportare rispetto a quella poi che è l'attività, che deve essere quella più amministrativa, di valutazione e di autorizzazione alla produzione di energia. A questo si affianca anche un'attività che sta facendo l'Ufficio insieme alla Consulta Ambientale su una ricognizione di tutti gli impianti fotovoltaici che sono presenti sul territorio e che allo stato risultano abbandonati, e questo serve proprio poi ad individuare delle misure di mitigazione, ovviamente dobbiamo trovare anche la forma tecnica, dobbiamo ancora approfondirlo questo aspetto, però questo studio di ricognizione non vuole avere uno scopo repressivo ma vuole avere soprattutto uno scopo di prevenzione per individuare delle misure di compensazione ... (*assenza audio*) di elaborare uno studio di carattere tecnico in cui, attraverso per esempio quelle opere già esistenti o attraverso la possibile autorizzazione, qualora ne sussistano i presupposti di Legge e di compatibilità con il territorio, l'impianto fotovoltaico che deve essere impiantato e realizzato possa tenere conto anche di quello che è il territorio circostante e quindi prevedere delle forme di rimboschimento, di rinaturalizzazione di aree circostanti a quel territorio, in modo tale da compensare l'eventuale presenza dell'impianto fotovoltaico con un'attività di rimboschimento che deve essere in capo a chi questo impianto vuole realizzare. Questo è il contenuto della sentenza, magari il Consigliere Tarantino poi sugli aspetti della Consulta può illustrare i punti più importanti.

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE TARANTINO Fabio: Solo per aggiungere che le osservazioni sono state puntuali, come ha detto il Dottore Arnò, che ringrazio per il lavoro di raccordo e di approfondimento che ha portato avanti. Abbiamo numerosi punti che, ovviamente, non sto qui a leggere e a spiegare tutti perché è stato davvero un lavoro fatto dal Gruppo Ambiente ed Energia molto preciso e fatto anche in poco tempo, la Consulta è stata chiamata in questa fase a doversi esprimere in una tempistica molto breve. Semplicemente vi dico che l'impianto rileva dei contrasti con le direttive europee in tema di impianti alimentati da fonte rinnovabile, e quindi prima difformità; poi difformità dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima; difformità dall'Articolo 4, comma F), della Legge 23 agosto 2004 n. 239, così come ha spiegato già il Dottore Arnò; poi contrasto con il Decreto Legislativo 387/2003 sul rispetto delle tradizioni alimentari; difformità dal Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia; contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; difformità dal Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR. Apro e chiudo una parentesi, stiamo parlando della riserva di tutta la provincia dei vigneti, quella è una zona molto particolare e noi come Provincia dovremmo prevedere, proprio laddove ci sono colture tradizionali, tipiche, che sono la nostra riserva e che a livello nazionale, a livello internazionale ci porta poi ribalta per la qualità dei nostri vini, dovremmo avere un occhio di riguardo costante su questi aspetti, ma su questo poi avremo modo di parlare nei prossimi impegni del Consiglio Provinciale e dei Gruppi di lavoro, anche della Consulta. Infine, contrasto con il Piano Faunistico Venatorio e in contrasto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, oltre alla difformità e al contrasto sull'aspetto cumulativo di questi impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio. Mi fermo qui e ripasso la parola.

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Grazie, Consigliere Tarantino. Ci sono altri interventi? La discussione era sostanzialmente identica al Punto primo. Se non ci sono interventi passiamo a votazione.

SEGRETARIO GENERALE (Dott. A. CARETTO): Presidente, chiedo scusa. Solo per segnalare, ma per mero scrupolo, un errore materiale al secondo punto, nelle premesse, dove la data 4 febbraio 2020 deve intendersi 4 febbraio 2021, è un errore materiale che va rettificato d'ufficio. Grazie.

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Benissimo. Possiamo passare a votazione.

VOTAZIONE

Favorevoli all'unanimità

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Immediata esecutività.

VOTAZIONE

Favorevoli all'unanimità

PRESIDENTE MINERVA Stefano: Grazie a tutti. Buon fine settimana, ci vediamo la settimana prossima che abbiamo la scadenza entro il 30.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma,
Al Responsabile del Procedimento Arch. Carmela Bilanzone
Pec: cress@pec.minambiente.it**

Lecce, 21.04.2021

Oggetto: Codice procedura ID_VIP: 5755. Enel Green Power Italia srl. Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, e delle opere di connessione, per una potenza complessiva di 84 MW, ricadente nei Comuni Salice Salentino (Le), Veglie (Le), Guagnano (Le), San Pancrazio Salentino (Le), Avetrana (Ta) ed Erchie (Br).

OSSERVAZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

1. PREMESSA

La Provincia di Lecce è favorevole in generale ad una diffusione delle tecnologie rinnovabili, condividendo gli obiettivi stabiliti dagli indirizzi europei e nazionali; ritiene, però, che lo sviluppo delle fonti alternative debba rispettare le vocazioni naturali del territorio e non debba avvenire in danno delle sue attrattive e delle prospettive di sviluppo socio-economico delle comunità. Nelle more di una più puntuale definizione del quadro di pianificazione nazionale e locale, codesto Ente punta attraverso i propri atti e indirizzi, come si dirà appresso, ad un modello energetico di generazione diffusa, con installazioni integrate nel contesto territoriale e finalizzate al servizio di utenze esistenti, localizzate in posizione rispetto ai bacini serviti. Pur non escludendo a priori impianti eolici di grande taglia, nella prospettiva di una crescente copertura dei consumi con tecnologie rinnovabili, la Regione Puglia e la Provincia di Lecce hanno individuato negli strumenti di programmazione di competenza come aree idonee per tali impianti aree industriali, aree degradate e marginali, altre aree in cui non si riscontrino particolari valenze paesaggistiche e storico-culturali. Le presenti osservazioni contengono i punti di contrasto salienti del progetto in esame con le previsioni e gli indirizzi di questa Amministrazione provinciale.

2. CONTRASTO CON LE DIRETTIVE EUROPEE IN TEMA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Gli attuali indirizzi dell'Unione Europea in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, recepiti o da recepire nelle normative nazionali, prendono atto dei profondi mutamenti dei sistemi energetici avvenuti negli ultimi anni. Si sta affermando generalmente un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia, antitetico rispetto a quello accentrato e oligopolistico, strettamente legato all'utilizzo delle fonti fossili, che ha prevalso in passato. Questa conversione in atto, molto significativa per l'ampiezza degli scenari in gioco, riguarda la taglia degli impianti, la loro localizzazione, la modalità di utilizzo dell'energia prodotta, il ruolo del consumatore di energia chiamato a diventare anche produttore (*prosumer*), nonché i processi decisionali che determinano tali insediamenti. La UE punta ora con decisione, sia pure con la adeguata gradualità, sulla

“generazione diffusa”, basata prevalentemente su impianti di piccola e media taglia localizzati presso le utenze, grazie alla disponibilità diffusa delle fonti rinnovabili ed alla maturità delle tecnologie che ne consentono l'utilizzo.

Questo processo ha origine, oltre che in svariati fattori socio-economici ed ambientali, in elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo. Inoltre impellenti emergenze legate al consumo di suolo spingono decisori politici e operatori a privilegiare nella collocazione degli impianti le superfici edificate esistenti o marginali, evitando di sottrarre ulteriori superfici agricole.

Massicci insediamenti eolici industriali si porrebbero in netto contrasto con tali indirizzi comunitari e ostacolerebbero la conversione del sistema energetico pugliese verso la generazione diffusa, i cui benefici sono riconosciuti formalmente dalla Direttiva UE 2018/2001¹ dell'11.12.2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (premessa, Par. 65):

“È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentralizzate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentralizzata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2018 L 328/91).

3. DIFFORMITA' DAL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC)²

Questo importante documento di programmazione, strumento fondamentale di attuazione delle politiche europee, definisce le *“politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell'ambito del Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima”*. Esso prevede al 2030 un contributo delle fonti rinnovabili del 30% sui consumi finali lordi di energia, con *“impianti che utilizzano prioritariamente coperture dei fabbricati e aree a terra compromesse, in linea con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo”*;

In questa prospettiva il Piano riporta in vari passaggi l'indirizzo di privilegiare le produzioni diffuse, di evitare ulteriore consumo di suolo, in particolare agricolo, e privilegiare la realizzazione di impianti su aree idonee:

“Gli obiettivi generali perseguiti dall'Italia sono sostanzialmente ... (omissis):

b) mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile ...”;

c) favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili” (pag. 6).

“L'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering sull'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità su siti già conosciuti ed utilizzati, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo di suolo” (pag. 56).

“Riguardo alle rinnovabili, l'Italia intende promuoverne l'ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti, se possibile superando l'obiettivo del 30%, che comunque

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. G.U.U.E. del 21.12.2018.

² Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, dicembre 2019.

è da assumere come contributo che si fornisce per il raggiungimento dell'obiettivo comunitario. A questo scopo, si utilizzeranno strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria. Per il settore elettrico, si intende, anche in vista dell'elettrificazione dei consumi, fare ampio uso di superfici edificate o comunque già utilizzate, valorizzando le diverse forme di autoconsumo, anche con generazione e accumuli distribuiti" (pag. 7).

"In particolare per i grandi impianti da fonte eolica, si stimoleranno gli operatori affinché procedano ad attente valutazioni preliminari con le comunità ed economie locali, dando inoltre adeguata priorità a potenziamento e rinnovamento degli impianti obsoleti" (pag. 126).

In tal senso il PNIEC prevede tra l'altro *"l'individuazione di aree a vocazione energetica in quanto non destinabili ad altri usi, e comunque con un approccio di contenimento del consumo di suolo."* L'individuazione di queste aree è *"finalizzata anche allo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e sistemi di accumulo, con procedure autorizzative rese più semplici e veloci, proprio grazie alla preventiva condivisione di superfici ed aree"* (pag. 101).

Ciò costituisce un indubbio salto di qualità rispetto alle Linee Guida nazionali (D.M. 10.09.2010) che a quelle regionali (Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010), basate, con un approccio di programmazione riduttivo, su un semplice elenco di "aree inidonee".

E' evidente il contrasto del progetto, basato su generatori accentrati e di grande taglia, connesso con ulteriori impatti e consumi di suolo, con gli obiettivi del PNIEC.

4. DIFFORMITA' DALL'ART. 4, COMMA F, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239

La proposta è in contrasto con la norma citata, che prevede (art. 1, comma 4 f) un *"adeguato equilibrio territoriale delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale."* Da notare che la dicitura *"con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, inserita inizialmente nella norma, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza del 14.10.2005 n. 383, a conferma che l'esigenza di un *"adeguato equilibrio territoriale"* vale anche per tali fonti.

Nel caso in oggetto, fermo restando che trattasi di impianti e infrastrutture *"ad elevato impatto territoriale"*, una paventata attuazione del progetto non solo contrasterebbe con la necessità di attuare *"misure di compensazione e di riequilibrio ambientale"*, ma aggraverebbe ancor di più gli squilibri esistenti, rendendo di ancor più difficile attuazione tali opere di compensazione.


Gli squilibri in atto emergono chiaramente dagli ultimi dati disponibili. La Regione Puglia dispone di una produzione elettrica totale lorda di 30.162 GWh. Il contributo alla produzione elettrica nazionale, pari a 293.853 GWh lordi, è pari all' **10,2%**. D'altro canto i consumi pugliesi sono ammontati nello stesso anno a 18.410 GWh, a fronte di 319.622 GWh a livello nazionale, pari quindi al **5,7%**. L'**esubero di produzione rispetto ai consumi in Puglia è del 56,4% (FIGURA 1)**. In altre parole, la Puglia contribuisce per un ventesimo circa ai consumi elettrici nazionali, mentre conta su una produzione pari a un decimo del totale.

FIGURA 1 - ESUBERO DI PRODUZIONE ELETTRICA IN PUGLIA

Da Terna spa, Elettricità nelle regioni, 2019

Energia richiesta in Puglia GWh 18.410,8

Supero della produzione rispetto alla richiesta GWh **+10.377,4 (+56,4%)**



D'altronde la nostra regione ha già superato nel 2015 gli obiettivi fissati dal decreto definito "burder sharing" (D.M. 15.03.2015) per il 2020 del 14,2%, raggiungendo il 16,5% nel 2018.

In relazione alla produzione eolica, nel 2019 la Puglia è stata la seconda regione italiana come numero di impianti (n. 1168) dopo la Basilicata (n. 1413), ma di gran lunga la prima come potenza installata (2.571 MW), e conta nello stesso anno su **oltre un quarto della produzione eolica nazionale**: 5.235 GWh su un totale di 20.202 GW³.

La Regione, in definitiva, si è connotata da anni nel contesto nazionale come una generosa "centrale elettrica", a fronte di vistosi deficit di altre regioni. **Il contributo alla produzione è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi, in contrasto con la norma citata, e per di più localizzato in modo sbilanciato rispetto ai centri di consumo. In questo quadro, il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto e relativi impatti.**

In tal senso, se è accettabile che qualche regione, per le caratteristiche meteo climatiche o morfologiche, conti su una produzione sensibilmente superiore alla media, come la Valle d'Aosta ed il Trentino in rapporto alla produzione idroelettrica, non è accettabile che sussistano tali divari con le fonti rinnovabili, fruibili in una fascia più ampia di territori, e che permangano sottoutilizzate in aree pure notevolmente deficitarie, come la Campania (-36%), il Lazio (-40%) e Marche (-69%). Il divario è ancora meno accettabile se l'esubero, come accade per la Puglia (+56%), il Molise (+138%) e la Calabria (+202%), è riconducibile in buona parte alle produzioni fossili, che a differenza di quelle rinnovabili hanno minori vincoli di localizzazione.

In Puglia quindi, **pur volendo rispettare gli obiettivi ambiziosi nel contributo delle fonti rinnovabili a livello nazionale ed europeo, non vi è necessità tanto di ulteriori potenze eoliche, e meno che mai in aree agricole, quanto di razionalizzare, qualificare e rendere integrati con l'esistente gli attuali ed i futuri insediamenti, con una corretta pianificazione energetica. La paventata realizzazione del progetto confermerebbe ed aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree.**

5. CONTRASTO CON IL D.LGS. 387/2003 SUL RISPETTO DELLE TRADIZIONI ALIMENTARI LOCALI.

³ Terna: L'elettricità nelle regioni, anno 2019.

L'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", recita: "7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Il conferimento delle denominazioni: DOC, DOP e IGP «Salice Salentino», sono state attribuite dalle seguenti norme:

- DPR 08.04.1976, GU n. 224 del 25.08.1976;
- modificato con DPR 06.12.1990, GU n. 112 del 15.05.1991;
- modificato con DM 08.10.2010, GU n. 248 del 22.10.2010;
- modificato con DM 30.11.2011;
- pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
- modificato con DM 01.03 2017, GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017.

Sia il disciplinare che i Decreti in elenco attribuiscono alle produzioni sui terreni dei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), San Pancrazio Salentino (BR) e Guagnano (LE), le denominazioni suddette.

Per cui, richiamando anche i precedenti punti 2 e 3, si può stabilire che i terreni interessati dal progetto in esame, ricadono nelle aree non idonee all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, anche per effetto del citato D.M. 10-9-2010 dello sviluppo economico, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare l'allegato 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", lettera f), punto 9, stabilisce come aree non idonee "- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo".

Si noti che la norma, riferendosi al "contesto paesaggistico-culturale", prescinde dall'insistenza fisica o meno del generatore nelle aree adibite a colture di qualità, mirando a salvaguardare la complessiva valenza paesaggistica in cui si colloca l'impianto.

Dallo studio dell'annesso documento al Decreto 387/2003 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" emergono ulteriori difformità:

"Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la

scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico.”.

Sono al contrario “aree idonee” le “aree già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici (aree produttive pianificate, aree prossime ai bacini estrattivi ecc.).”

6. DIFFORMITA' DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA (PEAR)

Il Piano, adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 8.06.2007, è attualmente in aggiornamento ai sensi della Legge Regionale 25/2012. Per l’esame della pianificazione regionale si prenderà come riferimento la versione adottata con Delibera di G.R. n. 1181/2015, che ha avviato anche la procedura di VAS, denominato *“Documento di Sintesi e Programmazione Preliminare – Aggiornamento ex DGR 1390/2017”*, ripresa con Delibera di G.R. n. 1424/2018.

in conformità agli indirizzi nazionali del PNIEC, la Regione intende attivare un percorso di supporto e di semplificazione per gli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni, attraverso *“l’indicazione di contesti territoriali idonei, supportati da una perimetrazione o mappe di potenzialità aggiornate, suffragata da una preistruttoria-tipo ... con un approccio ... teso ad agevolare l’inserimento di impianti che rispettino i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale.”* (Delibera G.R. n. 1424/2018, pag. 3).

In linea con tali indirizzi, nella programmazione locale i grandi impianti eolici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate e altre non utilizzabili in agricoltura.

In coerenza con tali indirizzi, la Regione si propone i seguenti obiettivi ed azioni, tutti in insanabile contrasto con il progetto proposto (DGR n. 1181 del 27.05.2015, BURP n. 94 del 01.07.2015, pag. 27551):

I. Introduzione di constraint ambientali e di limitazioni all’occupazione di ulteriore suolo per i parchi eolici industriali, con particolare attenzione agli impatti cumulativi e a quelli conseguenti alla costruzione di opere elettriche di connessione non ricomprese nei piani di sviluppo dei gestori di rete;

II. Aggiornamento del quadro regolamentare nella direzione della valorizzazione funzionale del patrimonio tecnologico esistente o che, in caso di progetti di revamping o repowering tesi ad aumentare la producibilità degli impianti esistenti, consentano una riduzione del consumo di suolo, dell’impatto ambientale e paesaggistico nonché un alleggerimento della densità dei parchi eolici con relativo recupero delle aree dismesse da torri e/o infrastrutture di servizio;

III. Favorire l’installazione di mini turbine eoliche sugli edifici in aree industriali, o nelle loro prossimità, o in aree marginali, siti industriali dismessi, localizzate in aree a destinazione produttiva ... e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

La potenza eolica installata, a cui va aggiunta la dotazione impiantistica non ancora installata ma già autorizzata in Puglia, realizza già gli obiettivi prefigurato dal PEAR in edizione 2007, soprattutto se riferito al dato medio nazionale per regione. In tal senso, non esiste alcun ulteriore margine per lo sviluppo dell’eolico industriale a terra. Ciò, unitamente alla scelta di non incoraggiare ulteriormente l’occupazione di suolo da parte di centrali di grossa taglia, determina l’indirizzo di procedere in una dimensione differente che privilegia, anche in questo caso, le

soluzioni mini e micro, perfettamente integrate con il patrimonio immobiliare già esistente, specie in aree industriali.” ... (omissis).

“Questo comporterà necessariamente il passaggio a soluzioni tecnologiche innovative capaci di sfruttare i soli spazi residuali che risultano dall’analisi incrociata tra vincoli e fattori limitanti di natura socio-economica, nonché in relazione alla disponibilità del venti, anch’essi difficilmente in grado di accogliere parchi eolici delle dimensioni tipiche alle quali le iniziative industriali hanno fatto fin qui ricorso”.

Tutti indirizzi, questi, in netto contrasto con il progetto in esame.

7. CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

In relazione all’ubicazione del sito sull’area tematica dei **Vigneti Esistenti**, si osserva un forte contrasto del progetto del parco Eolico su suolo agricolo, rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce (PTCP), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7. Infatti l’occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta, rientra negli obiettivi del Piano Provinciale di sviluppo dei **“vigneti esistenti”** e delle **“espansione potenziale del vigneto”**.

8. DIFFORMITA’ DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Il PPTR ⁴, contiene diverse prescrizioni in contrasto con la richiesta in esame. Tali norme sono vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale o locale. In tale ambito il PPTR prevede nelle *“Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”*:

- la concentrazione della produzione da impianti di grande taglia nelle aree industriali pianificate (**APPEA**), attraverso l’installazione degli aerogeneratori lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali ecc.;
- l’articolazione dell’eolico verso taglie più piccole, maggiormente integrate nel territorio, in un’ottica di produzione rivolta all’autococonsumo.

L’impianto eolico in oggetto si pone in particolare in contrasto con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”* 4.4.1 parte prima del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera G.R. n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., considerando il paesaggio e l’indiscutibile ottima qualità dei terreni interessati.

Nel Paragrafo **B1.1.2 Criticità** si legge, quali sono le conseguenze dell’installazione degli impianti eolici:

“Le criticità che gli impianti eolici generano sul paesaggio sono in principal modo legate alle dimensioni delle macchine, alla loro localizzazione e disposizione.

Impianti multi megawatt sono costituiti da macchine che raggiungono altezze superiori ai 100 m e spesso a tali considerevoli dimensioni si accompagna una disposizione non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio in cui si inseriscono, provocando confusione e disturbo percettivo (effetto selva).

Oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio.

⁴Approvato con Delibera G.R. n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii.

Problemi legati alla percezione visiva sono soprattutto evidenti nell'ambito del sub appennino da uno dove è presente la più alta concentrazione di impianti regionale e gli aerogeneratori sono visibili a distanza di diversi chilometri in tutta la piana del tavoliere.

.... OMISSIS ...

Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto.

La modifica del paesaggio è spesso data dall'apertura di nuove strade non attenta ai caratteri naturali del luogo o a problemi di natura idrogeologica, o ai caratteri storici del sito di installazione dell'impianto.

L'apertura di nuove strade può interrompere, la continuità ecologica di aree naturali o contribuire ad incrementare la frammentazione degli ambienti naturali e ridurre la biodiversità.

In altri casi gli impianti e le strade di servizio se localizzate in aree a pericolosità geomorfologica possono contribuire all'indebolimento dei versanti.

Rispetto ai caratteri storici e insediativi la prossimità di centrali eoliche a siti archeologici di rilevante interesse rende difficile se non impossibile la loro fruizione e/o la valorizzazione.

Altro aspetto da controllare è la prossimità degli impianti ai centri urbani. Spesso una posizione poco attenta agli elementi strutturanti il paesaggio urbano e agli elementi identitari, può generare forte criticità e disturbo visivo.

Da non trascurare tra gli effetti negativi sul paesaggio è l'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta.

Sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo.

L'occupazione diretta corrisponde a circa 0,2 Ha (calcolata sulla proiezione al suolo di un aerogeneratore tipo da 3 MW di potenza con diametro di rotore 112 metri), quella indiretta a circa 2,5 ha (calcolati in base ad una distanza di 200 m valutata su diversi parametri: sicurezza per le abitazioni, pericolo ribaltamento pale, distanza dalle strade ecc.) ovviamente utilizzabili anche per altri usi, ma, altrettanto ovviamente, non per tutti gli usi.

Tutto ciò vuol dire che le trasformazioni dovute alla realizzazione di nuovi impianti eolici dovranno essere compatibili con le trasformazioni previste dalla pianificazione locale e sovralocale per il contesto oggetto di intervento.

Parimenti nel PPTR, si stabiliscono delle regole e degli obiettivi:

"B1.2.1 Obiettivi

- **Concentrare la produzione da impianti di grande taglia. Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”.**

Dall'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica-ambientale dovuti alla presenza di altri impianti Eolici e Fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato, secondo quanto stabilito dalle "Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione Ad Energia Eolica" redatte da Arpa Puglia ⁵, si riscontra il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, in particolare:

Criterio 1 – Eolico con Eolico. Si nota la presenza di 31 generatori installati o autorizzati o in fase di approvazione censiti nel SIT della Regione Puglia, con alcuni generatori dell'Impianto Enel Green Power a distanza di meno di 100 metri da generatori del vicino impianto Iran Solar;

Criterio 2 – Eolico con Fotovoltaico. In un'area buffer di 2 Km intorno ai generatori sono presenti vari campi fotovoltaici, alcuni dei quali anche all'interno del perimetro d'impianto.

All'interno di tale buffer, la presenza di campo/i fotovoltaici o porzione/i di esso/i sottopone il progetto alla valutazione degli impatti cumulativi. Il criterio si applica anche solo nel caso di installazione di un solo aerogeneratore. Attorno ad esso si definisce un buffer di 2 Km.

Come prescritto nelle Linee guida, il non soddisfacimento, anche di uno, dei due criteri determina problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica - incompatibilità con gli obiettivi di protezione - qualora non fossero presenti studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi presentata dall'istante, tanto da indurre l'Agenzia a formulare la propria valutazione tecnica su criteri più ampi, più articolati e dettagliati rispetto a quelli semplificati in uso di prassi.

Nello "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti" prodotto dal proponente (codice "GRE-EEC-R-26-IT-W-15000-00-018-00), la valutazione degli impatti cumulativi è stata formulata in maniera semplificativa, non considerando altresì, gli effetti di sovrapposizione e cumulo reale, con gli altri impianti nella fase istruttoria per l'autorizzazione.

9. CONTRASTO CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

⁵ ARPA Puglia: Linee Guida per la Valutazione della Compatibilità Ambientale – Paesaggistica Impianti di Produzione ad Energia Eolica, maggio 2013.

Gli aerogeneratori in valutazione, ricadono nelle immediate vicinanze della zona dell'Oasi di Protezione (OdP), n. 19 "MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891,58 ha" nel Piano Faunistico Regionale 2009-2014 di cui al Regolamento Regionale n.17 del 30 Luglio 2009, prorogato con deliberazione giunta regionale 28-07-2017 n. 1235.

Le oasi di protezione sono istituti vocati alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Le oasi di protezione, in particolare:

- assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
- consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come, ad esempio, lungo le principali rotte di migrazione.

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica; sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

Detti istituti hanno durata decennale, salvo revoca, e possono essere utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziale (Figura 7).

10. CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)⁶

Il progetto presenta diversi elementi di forte contrasto con il PTCP, sia nell'approccio programmatico che nelle interferenze con il contesto territoriale. Se ne riportano alcuni passi salienti tratti dal capitolo "4. Scenari energetici", pag. 158, in cui, già da allora, si indicava una prospettiva di sviluppo del sistema energetico locale in direzione opposta a quella proposta e orientata alla generazione diffusa:

"Decentramento della produzione e della captazione di energia. Queste scelte comportano una profonda innovazione culturale e politica, prima ancora che tecnologica e gestionale. ... L'obiettivo è di produrre l'energia il più vicino possibile ai siti di consumo, per minimizzare le infrastrutture e le perdite di trasporto; di produrre solo l'energia che serve sulla base di analisi e previsioni di consumi; di produrre la qualità di energia appropriata in relazione all'uso finale cui è destinata."
Nello scenario futuro *"l'energia eolica potrà fornire un contributo rilevante alla produzione elettrica (fino al 20%) con generatori di media taglia (fino a 300 kW) localizzati in fattorie del vento da localizzare nei siti di maggiore ventosità (indicativamente una ventina) e con generatori di piccola taglia (fino a 100 kW) presso utenze isolate (pompaggio dell'acqua in aziende agricole, uso agricoli e civili ecc.), il tutto per una potenza installata totale di un centinaio di MW"*.

⁶ Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7.

In relazione all'ubicazione del sito sull'area tematica dei **Vigneti Esistenti**, si osserva un forte contrasto per l'insistenza del parco Eolico su suolo agricolo, rispetto al PTCP. L'occupazione di suolo sia diretta che indiretta, che la costruzione di nuovi impianti comporta, confligge con gli obiettivi del Piano Provinciale di sviluppo dei "vigneti esistenti" e delle "espansione potenziale del vigneto".

11. CONTRASTO CON LA D.G.R. 23.10.2012 N. 2122 SUGLI IMPATTI CUMULATIVI SU NATURA
La Determina citata (*Impatti cumulativi su natura e biodiversità*, BURP n. 160 del 7.11.2012, pag. 36246) prevede:

"Con riferimento all'effetto barriera ... le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o a 15 generatori devono, secondo la D.G.R. 2.03.2004 n. 131 "Art. 7 L.R. n. 11/2001 (Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione), prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato: ... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea."

Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell'opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un'area pari almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica."

Uno studio che appare carente nella proposta in esame.

12. CONTRASTO CON LA NORMATIVA SUGLI IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia 6.06.2014 n. 162 ⁷ (BURP n. 83 del 26.06.2014, pag. 21124) prevede:

"Gli impianti vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che gli elettrodotti in AT e MT, le cabine primarie di trasformazione AY/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente consumo di suolo, impatto visivo, inquinamento elettromagnetico e di complessità nella gestione del sistema elettrico Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi, anche al fine di accertare l'ottimizzazione delle infrastrutture e di evitarne eccessive concentrazioni"

13. GITTATA DI ELEMENTI ROTANTI IN CASO DI ROTTURA

Il proponente allega una relazione che stima la gittata massima delle pale eoliche, in caso di rottura, a circa 210 metri dall'asse del generatore, nell'ipotesi di calcolo puramente balistico, senza considerare resistenza dell'aria né possibili effetti di portanza (Relazione gittata massima, File GRE.EEC.R.73.IT.W.15000.00.023.00). In merito si osserva quanto segue.

Detto calcolo è contestabile su vari punti:

- a) si assume arbitrariamente un range di velocità da 0 a 10 m/s, ipotizzando che "la probabile rottura del frammento avverrà in questo range"; valutazione del tutto ottimistica, considerando che una velocità del vento di 10 m/s (36 km/h) può essere superata nel corso

⁷ D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio."

dell'anno (velocità di 70-80 km/h sono raggiungibili e sono state raggiunte nell'area, specialmente alle altezze dei generatori), e che le maggiori probabilità di rottura, a differenza di quanto dichiarato dal proponente, si verificano non in corrispondenza con le velocità più frequenti, ma con i picchi di velocità; il generatore prescelto può funzionare a velocità del vento fino a 25 m/s, e nello stesso documento di progetto "*Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità*" (File GRE.EEC.R.11.IT.W.15000.00.022.00) si riporta una distribuzione di Weibull del vento nel sito con velocità fino a 18 m/s;

- b) vari riferimenti di letteratura citati nel progetto (Dipartimento di Protezione ambientale e Sanità Pubblica del Massachusetts, BP Power) sono generici e non argomentati in modo specifico;
- c) nella realtà si possono verificare distacchi di frammenti più piccoli e con velocità di lancio maggiori di quelli ipotizzati (5 metri);
- d) l'effetto di portanza sulla pala in caso di distacco non è adeguatamente valutato e può portare a gittate sensibilmente maggiori di quelle ricavate, grazie all' "effetto ala" che può allungare la traiettoria;
- e) appare assolutamente inverosimile, senza ulteriori approfondimenti sugli algoritmi, concludere che un frammento che si stacca dalla pala ad una velocità di 72 m/s percorra una distanza (210 m) inferiore alla stessa altezza del generatore (torre 135 m + pala 85 m).

Ciò deve indurre ad una particolare rigore nelle verifiche dei calcoli da parte degli enti preposti, considerando che tali calcoli determinano le fasce di rispetto intorno ai generatori ed in definitiva incidono sulla stessa sicurezza delle persone.

Sembra evidente che non si possa fare affidamento su questa parte della relazione e che il solo calcolo balistico possa avere una certa rilevanza.

14. DIFFORMITA' DALLE NORME SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa vigente (DPCM 01.03.1991, Legge 447/1995, DPCM 14.11.1997) prevede il rispetto di limiti assoluti e di limiti di emissione sonora. Risultano in generale più vincolanti le prescrizioni sui criteri differenziali, con una differenza massima tra rumorosità ambientale e quella residua di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno. In proposito il progetto presentato (Documento GRE.EEC.R.26.IT.W.15000.00.025.00) presenta una carenza metodologica che si riflette nella fondatezza delle conclusioni. Ai sensi di legge, infatti, le misurazioni per la verifica dei criteri differenziali vanno eseguite **all'interno degli ambienti abitativi**. Al contrario nella proposta si dichiara (pag. 30) che "*per ragioni di inaccessibilità ai fondi privati, non è stata prevista l'esecuzione di misure fonometriche all'interno dei recettori*" e si fa riferimento alle sole misure eseguite all'esterno dei recettori. A sostegno di tale scelta, si adducono varie ipotesi e approssimazioni, con il risultato però di eludere l'applicazione della normativa. Prescindendo dalla considerazione che per superare "l'inaccessibilità" potrebbe bastare chiedere il permesso ai proprietari, resta il fatto che le approssimazioni introdotte rendono le conclusioni fuorvianti. Infatti:

- le misurazioni sono state effettuate nei soli giorni 3 e 4 novembre e 5 dicembre 2020, periodo in cui per effetto della pandemia sicuramente il contributo del traffico stradale non era sui valori massimi;
- si assume arbitrariamente che la differenza tra livello ambientale e livello residuo, stimata in facciata, si traduca nella stessa differenza all'interno delle abitazioni;
- si stima "a tavolino" che l'abbattimento acustico dell'involucro edilizio a finestre aperte sia superiore a 5 dB e quello a finestre chiuse superiore a 20 dB.

- si assume, ma senza aver compiuti le relative misurazioni, che la pressione sonora sia inferiore a 50/40 dB nel periodo diurno/notturno a finestre aperte e a 35/25 dB nel periodo diurno/notturno a finestre chiuse.

In tal modo si elude sostanzialmente la normativa indicata.

Resta poi la carenza di una inadeguata caratterizzazione nel progetto delle emissioni con velocità del vento superiori a 9 m/s, che corrisponde alla massima rumorosità del generatore ma che può non corrispondere alla massima rumorosità complessiva del generatore e quella di natura aerodinamica derivante dal flusso dell'aria intorno alle pale. Tale carenza appare particolarmente significativa in quanto il rumore generato dai flussi aerodinamici viene percepito in condizioni normali come un sibilo, la cui intensità cresce con la velocità relativa del vento rispetto alle pale, potendosi prolungare quindi per molte ore in corrispondenza di alti valori della velocità del vento, con effetti fortemente invasivi per gli abitatori o frequentatori circostanti.